

- **Stalking ed atteggiamento “accondiscendente” della vittima.**

## **Cassazione penale, sez. V, sentenza 14.06.2018, n. 27466**

Il caso è quello di una donna, autrice di persecuzioni e molestie - in particolare petulanti telefonate - condannata in primo grado e in appello per il reato di stalking.

L'imputata, tramite il suo difensore, presentava ricorso alla Corte di Cassazione, rilevando che la sentenza non aveva tenuto conto dell'atteggiamento conciliante della presunta vittima: quest'ultima aveva sempre risposto alle sue telefonate ritenute moleste, intrattenendosi anche a parlare con lei e non aveva mai cambiato numero di telefono. Atteggiamento questo che avrebbe dimostrato l'assenza di ogni pregiudizio e degli eventi tipici del delitto di stalking.

Gli Ermellini, dichiarando il ricorso inammissibile, hanno ritenuto giusta la decisione dei giudici del merito, precisando che la Corte d'Appello aveva giustificato la conferma della responsabilità dell'imputata richiamando, tra l'altro, la testimonianza della persona offesa, la quale aveva riferito che “[...] *di fronte alla reiterata petulanza [della donna] e conoscendo la sua fragilità psicologica, spesso non sapeva come comportarsi, e per questo aveva tenuto un atteggiamento a volte conciliante, altre volte non aveva risposto al telefono, in alcune occasioni era stato brusco [...]*”. La stessa p.o. aveva anche chiarito che “[...] *non aveva potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che conoscevano quel recapito telefonico*”. Quindi correttamente non era stato dato peso al comportamento talvolta accondiscendente mantenuto dalla vittima, avendo considerato la complessiva e reiterata condotta persecutoria posta in essere dall'imputata e gli accertati risultati di essa, in coerenza con i principi già elaborati dalla Corte in una precedente sentenza (Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08/06/2016 Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081).

### **TESTO:**

Cassazione penale, sez. V, 11/05/2018, (ud. 11/05/2018, dep.14/06/2018), n. 27466

- Fatto

### **RITENUTO IN FATTO**

Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Trieste ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti dell'imputata (omissis) che l'aveva condannata alla pena di giustizia, per il delitto di cui all'art 612 bis cp e per il delitto di danneggiamento aggravato ex art 635 in relazione all'art 625 n 7 cp; epoca dei fatti da (omissis) a (omissis)

1. Ha presentato ricorso la difesa dell'imputata, che con il primo motivo ha lamentato la violazione di legge in relazione alla norma incriminatrice ex art 612 bis cp, ed il vizio di motivazione illogica, poiché la sentenza non avrebbe tenuto conto dell'atteggiamento conciliante della presunta vittima, che aveva sempre risposto alla telefonate ritenute

molestie, intrattenendosi a parlare con l'imputata e non aveva cambiato numero di telefono, dimostrando in tal modo di non aver subito alcun turbamento psicologico dai comportamenti di (omissis); la condotta della persona offesa avrebbe dimostrato - a parere del ricorrente - l'assenza di ogni pregiudizio e degli eventi tipici del delitto e, quindi, una condizione in cui poteva vivere liberamente la propria quotidianità.

1.1 Tramite il secondo motivo, si è censurata la mancata assunzione di una prova decisiva. Nel corso dei giudizi di merito era stata chiesta una perizia medicolegale sulle condizioni di salute mentale della ricorrente; a riguardo la psicoterapeuta che l'aveva avuta in cura aveva testimoniato che la donna aveva agito inconsapevolmente ma la Corte avrebbe escluso la richiesta istruttoria con motivazione illogica e carente,

1.2 Nel terzo motivo ci si è doluti dell'illogicità della giustificazione per la confermata responsabilità in ordine al delitto di danneggiamento aggravato. I Giudici del merito avrebbero dato pieno valore probatorio alle dichiarazioni delle persone offese che avevano precisato di aver riscontrato danni alle auto in occasione dei passaggi sul posto dell'imputata, ignorando la proposizione difensiva, secondo la quale <omissis> aveva motivi personali per frequentare le stesse strade sulle quali le presunte vittime parcheggiavano i loro veicoli.

1.3 Nel quarto motivo è stata rappresentata l'applicabilità della causa di estinzione del reato ex art 162 ter cp, in caso di assoluzione della giudicabile dal delitto di danneggiamento aggravato - per il quale sarebbe stata erroneamente condannata - poiché l'imputata, dopo la sentenza di appello, aveva provveduto a versare a titolo riparatorio una consistente somma di denaro alla parte civile.

In data 23.4.18 la difesa ha depositato motivi nuovi, con i quali ha rappresentato l'intervenuta remissione di querela in epoca successiva alla pronuncia di secondo grado. All'odierna udienza il Pg, dr Orsi, ha concluso per l'annullamento senza rinvio per essersireato estinto per remissione della querela in relazione all'art 612 bis cp, e per l'inammissibilità per il delitto di danneggiamento, con rideterminazione della pena ai sensi dell'art 620 cp (lett I).

- Diritto

## CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile.

1. Deve, in primis, osservarsi che la remissione ed accettazione della querela per entrambi i delitti di cui l'imputata deve rispondere, che sono state prodotte dalla difesa, non hanno efficacia, poiché il reato di danneggiamento è stato contestato nella forma aggravata ex art 635 in relazione all'art 625 n 7 cp, avendo riguardato automobili parcheggiate sulla pubblica strada ed esposte, quindi, alla pubblica fede; tale figura criminosa è al di fuori della depenalizzazione ex dlgs 7/2016 ed è perseguibile d'ufficio.

1.1 In proposito è stato affermato che sussiste continuità normativa tra la previgente fattispecie aggravata di cui all'art. 635, comma 2, n. 3, cod. pen., in relazione all'art. 625, comma 1, n.7, cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede o su beni destinati al pubblico servizio e utilità), e la nuova formulazione dell'art. 635, cod. pen., in quanto, detta circostanza aggravante, pur essendo ora elemento costitutivo del reato, rientra nel modello legale del tipo di illecito con riferimento sia alla previgente che all'attuale

formulazione della norma.

Sez. 2, Sentenza n. 28360 del 26/05/2017 Ud. (dep. 07/06/2017) Rv. 271002.

1.2 Il delitto di danneggiamento aggravato nel caso in esame è connesso, ai sensi dell'art 12 lett b) cpp, al delitto ex art 612 bis cp, in quanto compiuto in esecuzione di un medesimo disegno criminoso dalla stessa imputata e, dunque, la connessione - che nella fattispecie in esame è stata ritenuta dai Giudici del merito - ha reso procedibile d'ufficio anche il delitto di atti persecutori, ex art 612 bis cp comma 4.

2. Il primo motivo di ricorso ha sviluppato censure sul merito del ragionamento probatorio condotto dai Giudici triestini e, per altri aspetti, neppure si è confrontato con la motivazione. Deve, infatti, osservarsi che la Corte territoriale ha giustificato la conferma della responsabilità dell'imputata richiamando proprio la testimonianza della persona offesa, la quale ha riferito che, di fronte alla reiterata petulanza di (omissis) e conoscendo la sua fragilità psicologica, spesso non sapeva come comportarsi, e per questo aveva tenuto un atteggiamento a volte conciliante, altre volte non aveva risposto al telefono, in alcune occasioni era stato brusco; il teste aveva anche chiarito che non aveva potuto cambiare numero di telefono per motivi di lavoro, avendo moltissimi clienti che conoscevano quel recapito telefonico.

2.1 La motivazione, in seguito, ha esaminato tutti gli aspetti della fattispecie incriminante, descrivendo le plurime precauzioni alle quali erano state costrette le persone offese per prevenire e/o rimediare ai comportamenti inurbani e molesti della giudicabile, e quindi, i cambiamenti di abitudini di vita cui erano stati costretti, nonché il costante stato di ansia e paura in cui le vittime del reato incorrevano a causa di quelle condotte; condizione che era stata ritenuta comprovata non solo dalle dichiarazioni delle persone offese ma anche da quelle, concordi, di più testi.

2.2 L'opzione dei Giudici del merito correttamente non ha dato peso al comportamento talvolta accondiscendente mantenuto dalla persona offesa, avendo considerato - in coerenza con i principi elaborati da questa Corte - la complessiva e reiterata condotta persecutoria e gli accertati risultati di essa che si erano verificati sulla psiche e sugli stili di vita delle parti civili, a seguito del progressivo disagio da loro accumulato nel tempo, giudicando integrato, in tal modo, il delitto in esame, che ha natura abituale.

Sez. 5, Sentenza n. 54920 del 08/06/2016 Ud. (dep. 27/12/2016) Rv. 269081.

3. Quanto al secondo motivo di ricorso la Corte ha congruamente giustificato il rigetto della richiesta di perizia sulle condizioni di salute mentale della ricorrente attraverso la valutazione della condotta da lei tenuta, con riferimento alle numerose transazioni, con le quali si impegnava a porre fine agli atteggiamenti persecutori ed a risarcire i danni alle persone offese; questo comportamento è stato plausibilmente valutato dimostrativo della sicura consapevolezza dell'illiceità dei suoi atteggiamenti molesti, che tuttavia continuava a tenere, pur dopo gli impegni presi.

4. La ritenuta dimostrazione del delitto di danneggiamento - sulla quale è stato impiegato il terzo motivo di ricorso - ha avuto un'adeguata motivazione, in quanto la Corte territoriale ha ritenuto fondante del suo convincimento, oltre alla prova obbiettiva del danno, non solo le dichiarazioni delle persone offese ma anche quelle di più testimoni, che avevano parlato della paura che pervadeva i coniugi loro amici nel lasciare le auto incustodite in strada, a causa dei danni che in precedenza erano stati provocati ad opera dell'imputata. In tal modo è stata confutata razionalmente la tesi difensiva della pura coincidenza tra il passaggio in auto di (omissis) e la realizzazione dei danneggiamenti.

5. Quanto al nuovo istituto della causa di estinzione del reato per condotte riparatorie ex art

162 ter cp, introdotto con legge 103/2017, il ricorrente - nel quarto motivo - lo ha ritenuto applicabile ai presente processo ai sensi dell'art 2 comma 4 cp, e ne ha prospettato la fondatezza per il risarcimento del danno avvenuto dopo la chiusura del processo d'appello; in proposito deve dopo la chiusura del processo d'appello; in proposito deve riconoscersi che l'ipotesi difensiva è, in astratto, avvalorata dalla lettera dell'art 1 comma due della medesima legge, secondo la quale le disposizioni dell'art 162 ter cp si applicano ai processi in corso alla data di entrata in vigore della legge.

5.1 Tuttavia, la questione posta dal ricorrente - che, in linea generale, avrebbe inevitabilmente riguardo anche alla possibile applicazione dell'art 162 ter cp nel giudizio di legittimità, in caso di annullamento senza rinvio e di condotta riparatoria già avvenuta nella precedente fase di merito ma in quella non tenuta in considerazione - nella fattispecie in esame è superata in radice dalla mancata eliminazione del delitto di danneggiamento aggravato, unica condizione che renderebbe procedibile a querela il connesso reato ex art 612 bis cp e, quindi, in teoria utilizzabile il nuovo istituto; eliminazione che, come appena annotato, non si verifica nel presente giudizio.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso va dichiarato inammissibile ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Ai sensi dell'art 52 dlgs 196/2003 va disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del presente provvedimento.

- PQM

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali oltre alla somma di euro duemila in favore della cassa delle ammende. Dispone l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi a norma dell'art 52 dlgs 196/2003.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2018